

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Publicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

In rosso le parti integrate

Art. 21 Responsabilità solidale negli appalti

1. L'*articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, è sostituito dal seguente: «2. In caso di appalto **di opere** o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, **nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni** dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, **comprese le quote di trattamento di fine rapporto**, nonché i contributi previdenziali **e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.**».

** Cosa prevedeva l'art 29 Dlgs 276/03 2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.*